



**Coordinamento Settore  
Università - Ricerca**

il 6 giugno 2007

## **RICERCATORI – IL DECRETO**

Il 5 giugno si è svolto l'atteso incontro con il Ministro Mussi sul decreto di riforma dei concorsi a ricercatore ex art. 1, comma 647, della legge finanziaria.

Il testo, fattoci pervenire il giorno prima, è quello che pubblicammo sul sito lo scorso 14 maggio ; ad esso, quindi, rimandiamo.

Una più attenta lettura ci ha fatto venire qualche ulteriore perplessità. Abbiamo quindi consegnato al Ministro il documento che qui di seguito riportiamo.

Analoghe o opposte (ma sempre cospicue) considerazioni sono state svolte da tutte le Organizzazioni e le Associazioni presenti.

Di esse il Ministro si è impegnato a tener conto, così come farà per i pareri espressi dal CUN e dalla CRUI.

Il Ministro ha annunciato che avverrà entro il corrente mese la presentazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge sulla terza fascia della docenza. Un provvedimento generale sullo stato giuridico è in preparazione, ma richiederà tempi più lunghi, così come la riforma della *governance*.

E' stato registrato il decreto sulle classi di laurea ; ciò permetterà di attivare la sperimentazione triennale fino dal prossimo anno accademico.

Il Ministro si è anche impegnato a chiedere di superare col DPEF il taglio operato dalla finanziaria sugli EPR e quanto previsto dalla "legge Bersani" sulle spese correnti delle Università.

SEGUONO : documento UILPA-UR e parere espresso dal CUN.

### **OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER I CONCORSI A RICERCATORE UNIVERSITARIO**

#### **1 – nel metodo.**

La prima osservazione riguarda il metodo di confronto e il modo in cui vengono tenute dal Ministero le relazioni sindacali.

Ci riferiamo al fatto che, stabilito l'incontro per il 5 maggio 2007, alle ore 15 del 4 maggio non è ancora pervenuto il testo del provvedimento di cui si dovrà parlare.

Eppure, se il testo sottoposto al parere del CUN non sarà stato nel frattempo modificato, è certo che esso sarà lontano dalle "prime linee" a suo tempo sottoposte ai Sindacati, i quali ancora una volta, si troverebbero a dover giudicare seduta stante delle modifiche intervenute.

E', questo, un metodo inaccettabile.

#### **2 – nel merito.**

Limitaremmo le osservazioni a quanto per ora è conoscibile : il testo commentato dal CUN, confermando e giustificando il nostro giudizio negativo.

**In generale** : ricordiamo che il problema dei concorsi, così come il Ministro ce lo ha descritto (e come, peraltro, di recente ha occupato la stampa e preoccupato l'opinione pubblica) è quello di garantire trasparenza e meritocrazia.

Si tratta anzitutto di un problema anzitutto culturale.

Ci chiediamo ancora come si possano attuare trasparenza e meritocrazia attraverso un meccanismo di grande farraginosità, in cui la segretezza di parte del procedimento, lungi dall'essere tutela dei concorrenti, rischia di rappresentare per loro un *vulnus*.

Avremmo preferito un meccanismo più snello, in cui tutte le fasi fossero conoscibili, tutti i documenti concorsuali fossero resi pubblici. Tradizionalmente, (ad esempio, nelle prove scritte dei concorsi pubblici) la segretezza dei candidati è garanzia di obiettività della valutazione. Ma la segretezza dei valutatori non serve allo stesso scopo. Una completa trasparenza avrebbe aiutato i commissari di tutte le fasi a ritenersi responsabili di quanto facevano e, di conseguenza, avrebbe favorito il criterio meritocratico su tutti gli altri.

**In particolare** : condividiamo, in linea di massima, l'articolato parere svolto dal CUN. Ad esso aggiungiamo alcuni spunti :

- apprezzato lo sforzo per ridurre a pochi macro-settori di riferimento la didattica, lo stesso apprezzamento non può essere dimostrato per l'attività di ricerca. Stiamo perdendo specializzazioni e particolarità, che non necessariamente sono *éscamotages* per moltiplicare i posti dei docenti : spesso rappresentano esigenze di ricerca. Lo schema di regolamento non tutela questo aspetto ; se non vi sono esperti revisori per i profili richiesti, ci si limita a farne a meno.
- apprezzato il fatto che il dottorato di non sia esclusivo titolo a partecipare, l'articolazione dei requisiti ci sembra almeno dubbia. Nel caso del dottorato (lettera a) si dà per scontato che ricerca si sia fatta. Nel caso di cui alla lettera c), l'attività di ricerca deve essere – come è giusto – documentata. Nel caso dei titolari di assegno di ricerca o, quel che è peggio, dei rapporti più vari, ivi compresi quelli di co.co.co., nessuna documentazione è richiesta : basta l'autocertificazione. Sulla annualità/semestralità vedi il parere CUN.
- né viene detto che rapporto vi è fra il requisito di partecipazione e la valutazione dei *curricula* di cui alla lettera a) dell'art. 4, 5° comma. Nei concorsi pubblici, in genere, ciò che costituisce requisito di partecipazione non può essere valutato come titolo ; qui si lascia all'autonomia delle Sedi universitarie libertà di valutazione, senza parametri di riferimento.
- l'intero impianto sarebbe stato comprensibile se fosse stata preceduta dalla riforma dello stato giuridico dei ricercatori come terza fascia del corpo docente universitario. Stanti le cose come stanno, il vaglio da passare per fregiarsi del titolo di ricercatori assume il connotato di un processo burocratico ben più complesso di quello per divenire ufficialmente docenti.
- per come è scritto, l'art. 5, comma 2, costituisce un importante punto fermo : sia pure con decisione unilaterale, il Ministero equipara i professori ordinari ai dirigenti di ricerca ; ne discende che i professori associati sono equiparati ai primi dirigenti. Il tutto darà i suoi effetti al momento in cui la tanto attesa mobilità fra Università ed Enti Pubblici di Ricerca verrà attuata.
- per scarse che siano, le risorse destinate nel triennio dalla legge finanziaria 296/2006 possono costituire un primo avvio alla soluzione del problema del precariato docente. Siamo, tuttavia, costretti a esprimere alcune perplessità, causate dalla apparente equivalenza fra i termini : “posti” e “risorse”. Si dice, infatti, all'art. 9, che le risorse, trasformate in posti, sono attribuite in maniera virtuale agli Atenei secondo dati parametri ; i posti sono assegnati poi ai singoli



Atenei in numero eguale a quello che essi bandiscono a carico del proprio bilancio ; le risorse relative sono infine trasferite all'atto della presa di servizio. Se l'intenzione evidente è quella di favorire al massimo l'accesso dei precari, lo scopo è raggiunto solo presso gli Atenei già "ricchi" a sufficienza. Ma esistono questi Atenei ? E come la mettiamo con il divieto di superare il 90% delle spese di personale dell'anno precedente ? Sicuramente, tale divieto non esiste per quanto concerne i posti del piano straordinario (in che cosa consisterebbe, altrimenti, la straordinarietà ?) ; ma continua a operare sui posti a carico del bilancio di Ateneo. E, peraltro, nessuno ha dato rassicurazioni sul fatto che il comma 523 della legge finanziaria sia inoperante : si tratta della norma che restringe al 20% l'utilizzo delle risorse liberate dai docenti e ricercatori andati in pensione.

- Il delicatissimo equilibrio fra centralità e autonomia era forse il problema giuridico e politico più importante. Il decreto lo risolve facendo del Ministero una figura che incombe su tutta la procedura, senza peraltro definirne la natura : la sua attività potrebbe essere configurata come un utile servizio, quanto come una forma di alta vigilanza. E' il Ministero che redige le liste dei revisori esterni (in via immediata nel transitorio ; attraverso l'ANVUR in futuro); è il Ministero che sorteggia da esse i componenti le commissioni ; è il Ministero che, ricevuti gli atti dei concorrenti, ne garantisce l'inoltro ; è il Ministero che fa conoscere alle commissioni interne i risultati della valutazione esterna ; è il Ministero che, infine, riceve dall'ANVUR la valutazione sul reclutamento e ne trae le debite conclusioni. All'autonomia universitaria restano le conseguenze e le responsabilità – nonché, per un reclutamento straordinario appena efficace, la metà delle spese ! Non ci sembra che il problema dell'equilibrio possa dirsi risolto. Il Ministro, nell'ultimo incontro, parlava della possibilità di commissariare le Università per dissesto finanziario, come si fa con i Comuni ; gli facemmo presente che questo avrebbe presupposto l'approvazione di una legge quadro sulla autonomia universitaria, che finalmente disegnasse i confini delle rispettive aree di intervento. Siamo ancora della stessa opinione.

Quanto sopra ci spinge a dare un giudizio negativo, soprattutto perché giustificato, nel pensiero recondito dei più, da una supposta transitorietà, riferita al reclutamento straordinario. Tutti si aspettano che la futura riforma della docenza prenda altre vie. Anche questo è a base della nostra convinzione che questo provvedimento dovesse seguire, e non precedere, l'istituzione della terza fascia docente.

La Segreteria Nazionale UILPA - UR



*Ministero dell'Università e della Ricerca Consiglio Universitario  
Nazionale*

Prot. n. 767 All'On.le Ministro Spedito il 22/05/2007 **S E D E**

**PARERE GENERALE N. 2**

OGGETTO: Schema di regolamento recante "Modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario ai sensi dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

Adunanza del 21-22 maggio 2007

Vista la nota del Capo di Gabinetto prot n. 7034 del 3 maggio 2007 con cui viene trasmesso lo Schema di regolamento recante "Modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario ai sensi dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare all'art. 1;

**ESPRIME AL SIGNOR MINISTRO il SEGUENTE PARERE:**

Documento di accompagnamento al parere CUN sullo **Schema di regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario, ai sensi dell'art. 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**

Il CUN, al di là dello specifico parere reso sull'articolato, ritiene che l'Università abbia bisogno di una visione strategica dei problemi del reclutamento, della progressione e dello stato giuridico dei docenti universitari, superando la logica degli interventi frammentari e settoriali che hanno caratterizzato gli ultimi 25 anni.

Il CUN esprime dubbi sullo strumento giuridico di natura regolamentare per intervenire in materia di reclutamento, per la quale esiste "riserva relativa" di legge, e perplessità sulla legittimità dei requisiti di partecipazione richiesti dalla norma e riportati all'articolo 3.

Il CUN ritiene irrinunciabile la necessità di contemperare le esigenze di valutazione accademica e scientifica sulla qualità dei candidati con quelle dettate dai principi dell'autonomia, nonché quelle specifiche degli atenei e delle loro strutture.

Tali necessità erano chiaramente espresse negli obiettivi indicati nelle "Linee Guida" del 22 marzo 2007, che in particolare prevedevano:

la semplificazione delle procedure con conseguente celerità dei concorsi  
garanzia di alti livelli di qualità e trasparenza nei giudizi, anche grazie ad un saggio ricorso a valutatori esterni



la valutazione ex-post, che apriva alla possibilità di interventi sanzionatori e premiali la sperimentazione di una soluzione innovativa, capace di equilibrare autonomia locale nelle decisioni sul reclutamento e valutazione della comunità scientifica

Le forme specifiche assunte dalla normativa proposta appaiono, invece, carenti rispetto agli obiettivi dichiarati:

1) La celerità e semplificazione delle procedure da tutti sollecitata è contraddetta dalla notevole complessità del meccanismo proposto, con particolare riferimento, fra l'altro, all'elevato numero di soggetti (persone, strutture e istituzioni) coinvolti nel meccanismo di valutazione dei concorrenti.

2) Fermo restando l'interesse ad un più ampio coinvolgimento e responsabilità della comunità scientifica, il meccanismo proposto appare di difficile realizzabilità pratica, anche per l'inclusione dei soli professori ordinari nelle liste dei potenziali esperti revisori e nelle commissioni giudicatrici. Al tempo stesso, esso appare di dubbia efficacia per il rischio che, il non ben definito equilibrio tra esperti d'ambito specifico e valutatori di macrosettore, possa portare a giudizi non sufficientemente affidabili ai fini della formulazione di una graduatoria dagli effetti assoluti e discriminanti. Il meccanismo, che comporta l'esclusione preliminare dal concorso di ben  $\frac{3}{4}$  dei concorrenti già vagliati dagli esperti revisori, potrebbe determinare la configurazione di liste in cui siano esclusi candidati di qualità.

3) Nella Commissione Giudicatrice, la predominanza della parte istituzionale rischia di declassare la specificità scientifica del seminario pubblico. D'altra parte, la riduzione dell'obbligo di partecipazione allo stesso ne configura una preoccupante marginalità. 4) L'indispensabile autonomia della scelta locale non risulta bilanciata da un meccanismo valutativo ex-post (sebbene indicato esplicitamente nelle "Linee Guida") che garantisca forme di sanzionamento o premianti di politiche di reclutamento non conformi ad elevati standard di qualità della ricerca e della didattica.

Il CUN ritiene, inoltre, che una sostanziale revisione dei SSD, da effettuarsi in tempi adeguati alla complessità del problema, potrà comunque a regime permettere il superamento della nozione stessa di macrosettore, che appare potenzialmente pregiudizievole di un più meditato e comunque necessario processo di riassetto dei SSD. Il CUN si impegna ad avviare quanto prima tale processo di revisione definendo tempi certi per il suo completamento, ma ritiene che nella fase iniziale di applicazione si potrebbe anche prescindere dalla introduzione dei macrosettori che, per la loro composizione estremamente ampia ed articolata, potrebbero determinare criticità nella coerenza tra le competenze dei componenti delle commissioni giudicatrici ed i profili scientifico-culturali dei candidati.

**IL SEGRETARIO**  
**Antonio VALEO)**

**IL PRESIDENTE (Dott.**  
**(Prof. Adrea LENZI)**

**Allegato 1**



Alla luce delle considerazioni generali presentate in premessa, dell'ampia e approfondita discussione in aula e delle conseguenti osservazioni di merito sull'articolato, il CUN ritiene opportuno evidenziare, come particolarmente rilevanti, le seguenti criticità del regolamento proposto al suo esame, ipotizzando altresì possibili soluzioni:

- 1) Lo strumento regolamentare appare per molti aspetti giuridicamente inadeguato alla definizione di norme fortemente innovative come quelle che sarebbero necessarie per una piena realizzazione degli obiettivi indicati nelle linee-guida.
- 2) Sarebbe opportuno convertire l'elenco dei requisiti per la partecipazione ai concorsi in una lista di titoli valutabili ai fini della formulazione del giudizio. 3) Non appaiono sufficientemente sottolineate l'imprescindibile rilevanza e l'indispensabilità dei regolamenti concorsuali locali.
- 4) La restrizione del diritto-dovere di svolgere le funzioni di revisori e di commissari ai soli professori di prima fascia appare impropria e inutilmente limitativa, in quanto tali compiti sono propri e tipici di tutti i professori (PO, PA, RU).
- 5) Nella composizione delle commissioni e nella scelta dei revisori si dovrebbe favorire la componente scientificamente più competente a formulare giudizi, che è quella disciplinare, tenendo conto anche del fatto che la definizione di "macrosettori" tende a sua volta a ridurre la pertinenza scientifica dei valutatori.
- 6) La presenza di valutatori esteri dovrebbe essere opzionale, sulla base della libera scelta degli Atenei e tenuto conto delle specificità delle aree disciplinari, che solo in taluni casi rendono opportuna e utile tale presenza.
- 7) Nel caso in cui una maggior tutela dell'anonimato dei revisori appaia importante al fine di svincolare completamente il loro operato da eventuali condizionamenti, tale obiettivo potrebbe realizzarsi riducendo il carattere cogente delle loro valutazioni. In particolare, una volta espletato in forma anonima il compito di valutazione dei revisori, si potrebbe eliminare la categoria dei candidati non ammessi alla valutazione della commissione a causa di un voto mediamente troppo basso da parte dei revisori stessi, e allargare significativamente (fino al 50%) la frazione dei candidati ammessi alla prova seminariale.
- 8) L'intera commissione, opportunamente rimodulata e funzionalmente ridotta nel numero dei componenti, dovrebbe comunque partecipare a ogni singola fase del concorso, costituendo collegio perfetto.
- 9) Sarebbe necessario garantire alla commissione la possibilità di giudicare non idonei anche tutti i candidati, senza quindi pervenire obbligatoriamente alla nomina di un vincitore. 10) Appare eccessiva la richiesta di un parere valutativo da parte delle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, dati i meccanismi di composizione, istituzionale e disciplinare, della commissione.
- 11) In relazione al termine del 30 giugno 2008, previsto dall'art. 1 comma 648 della legge n. 296/2006, occorrerebbe consentire agli Atenei di bandire entro la stessa data i posti di ricercatore a valere sul proprio bilancio per corrispondere all'assegnazione ministeriale.
- 12) Si dovrebbe infine considerare il ruolo del CUN, sia sotto il profilo giuridico in relazione al controllo di legittimità delle procedure (ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge n. 18/2006), che a livello propositivo, nell'individuazione dei criteri per la definizione delle liste dei revisori.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

